

La presente copia fotostatica composta
di N°¹⁶..... fogli è conforme al
suo originale.

Roma, li 8. f. 2013

ENTE
DEL MARE
a Verifica
VIA e VAS
Istruzione



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 1266 del 21 giugno 2013

Progetto:	Parere Tecnico art. 9 DM 150/2007 Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 65 F.R.- NP".
Proponente:	NORTHERN PETROLEUM LTD.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota prot. DVA-2011-04394 del 24/02/2011 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di verifica per l'impatto Ambientale VIA - VAS (d'ora in avanti Commissione), per i seguiti di competenza, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto relativo a "Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 65 F.R. - NP" sito al largo delle coste pugliesi;

VISTO l'articolo 6 comma 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che dispone: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del **decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128** ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli **articoli 21 e seguenti del presente decreto**, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il **comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239**. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare." - comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, legge n. 134 del 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

VISTA la documentazione tecnica:

- acquisita al prot. DVA-2010-26254 del 02/11/2010, che si compone di Studio di impatto ambientale comprensivo della valutazione di incidenza, Sintesi non tecnica e Progetto;
- acquisita al prot. DVA-2012-08912 del 12/04/2011 ed al prot. CTVA-2011-1515 del 20/04/2011, costituita dal Progetto Definitivo di acquisizione sismica;
- acquisita al prot. DVA-2011-21324 del 22/08/2011, costituita dalle integrazioni richieste con nota prot. DVA-2011-16951 del 13/07/2011;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla procedura di VIA ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 09/11/2010 su "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

VISTO il parere istruttorio n. 974 del 28/06/2012 con il quale la Commissione esprimeva parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto *"parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto: "Permesso di ricerca idrocarburi d 65 DR - NP" esclusivamente per quanto attiene la ricerca sismica con tecnica di air gun con rilevamento sismico 2D, e rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni"*;

VISTA la lettera della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prot. DVA-2012-28116 del 21/11/2012 ed acquisita dalla CTVA con prot. CTVA-2012-4231 del 21/11/2012 con la richiesta di chiarimenti concernenti i pareri relativi a permessi di ricerca afferenti alle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi, presentata alla Commissione Tecnica VIA-VAS;

VISTA la nota prot. DVA-2012-23636 del 03/10/2012, acquisita al prot. CTVA-2012-3490 del 03/10/2012 con la quale la Direzione Generale ha chiesto alla Commissione di *"fornire gli elementi utili a chiarire il significato della prescrizione n. 5, contenuta nei pareri n. 970, 971, 972, 973 e 974 del 28/06/2012 e n. 1036 del 07/09/2012"*;

VISTO il parere 1074 del 26/10/2012 nel quale la Commissione *"ritiene di confermare integralmente i pareri n. 970, 971, 972, 973 e 974 del 28/06/2012"*;

VISTA la richiesta della DVA prot. n. DVA-2013-01717 del 22/01/2013 con la quale si richiedono nuovamente chiarimenti in merito ai pareri espressi;

VISTO il parere n. 1212 del 19/04/2013 nel quale la Commissione ritiene *"che il quadro prescrittivo debba essere come segue ... omissis"*;

VISTA l'ulteriore richiesta della DVA prot. n. DVA-2013-12961 del 04/06/2013 avente a oggetto: *"Richiesta di chiarimenti e precisazioni in merito ai quadri prescrittivi di cui ai pareri n. 1210, n. 1211 e n. 1212 del 19/04/2013"*;

CONSIDERATO che, a seguito della nota DVA-2013-13455 del 10/06/2013 nella quale si afferma *"In merito ai progetti sopra citati, atteso che relativamente ad alcuni di essi si contano già diverse modifiche del parere iniziale, valuti codesta Commissione l'opportunità di redigere pareri che annullino e sostituiscano i precedenti"* è opportuno annullare e sostituire i pareri emessi relativi al progetto in argomento (n. 974 del 28/06/2012, n. 1074 del 26/10/2012 e n. 1212 del 19/04/2013);

VALUTATO pertanto di predisporre un nuovo parere che tenga conto, in una logica unitaria, delle considerazioni sopra espresse anche ai fini di aderire alla richiesta di revisione delle prescrizioni più volte avanzata dalla Direzione nonché di riconsiderare le precedenti valutazioni espresse al riguardo;

CONSIDERATO che il presente parere tiene conto di tutta la documentazione presentata dal Proponente e dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione fino ad ora;

VISTO il parere positivo con prescrizioni n. 24720/2012 del 12/09/2012, acquisito al prot. DVA-2012-21921 del 13/09/2012 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTE in particolare le prescrizioni del suddetto parere n. 24720/2012 del 12/09/2012 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che qui si intendono integralmente richiamate limitatamente alle attività di prospezione sismica oggetto del presente parere;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.:

N.	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisizione DVA	Data DVA	Note
1	Comune di Ostuni	27/12/2011	DVA-2011-00056	04/01/2011	nota prot. 29808 del 27/12/2011 - Parere negativo
2	associazione mediterranea	-	CTVA-2011-0045	12/01/2011	
3	Comitato No Petrolio	04/01/2011	DVA-2011-00478	12/01/2011	
4	Associazione Mediterranea per la Natura	-	DVA-2011-5184	02/03/2011	
5	Regione Puglia	18/03/2011	DVA-2011-07653	30/03/2011	nota prot. 2758 del 18/03/2011 - convocazione CdS per il giorno 31/03/2011
6	Regione Puglia	12/04/2011	DVA-2011-09954	26/04/2011	nota prot. 3978 del 12/04/2011 - trasmissione verbale conferenza di servizio del 31/03/2011
7	Provincia di Brindisi	-	DVA-2011-09954	26/04/2011	
8	Comune di Polignano a Mare (BA)	-	DVA-2011-09954	26/04/2011	
9	Comune di Fasano	-	DVA-2011-09954	26/04/2011	
10	Comune di Ostuni	-	DVA-2011-09954	26/04/2011	
11	Comune di Carovigno	-	DVA-2011-09954	26/04/2011	
12	Comune di Brindisi	-	DVA-2011-09954	26/04/2011	
13	Comune di Otranto	-	DVA-2011-09954	26/04/2011	
14	Comune di Monopoli	-	DVA-2011-15190	23/06/2011	DCC n. 14 del 18/03/2011
15	Comune di Ostuni	05/08/2011	DVA-2011-21325	22/08/2011	Sentenza TAR Lecce n. 00186 del 14/07/2011, anche nel d66
16	Sig.ra Emanuela Borghesi	-	DVA-2011-29324	22/11/2011	
17	Comune di Polignano a Mare	21/11/2011	DVA-2011-29534	24/11/2011	Assemblea dei Sindaci di Otranto, Melendugno, Rodi Garganico, Salve, Ginosa, Fasano, Ostun e Polignano
18	Comune di Polignano a Mare (BA)	-	DVA-2011-29545	24/11/2011	
19	Sigg. Francesca e Enrico Di Meo	24/11/2011	DVA-2011-29595	25/11/2011	
20	Sig. Francesca ed Enrico De Meo	-	DVA-2011-29595	25/11/2011	
21	Sig.ra Caterina Deluca	24/11/2011	DVA-2011-29605	25/11/2011	
22	Sig. Luca Manni	24/11/2011	DVA-2011-29639	25/11/2011	
23	Ing. Fabio Corsi	25/11/2011	DVA-2011-29644	25/11/2011	
24	Sig.ra Anna Paola Guglielmotti ed altri	25/11/2011	DVA-2011-29654	25/11/2011	
25	Sig.ra Monica Cantù	24/11/2011	DVA-2011-29668	25/11/2011	
26	Sig. Stefano e Ingrid Braccini	24/11/2011	DVA-2011-29671	25/11/2011	
27	Sig. Carlo Miorelli	25/11/2011	DVA-2011-29673	25/11/2011	
28	Sig.ra Gabriella Paggi	25/11/2011	DVA-2011-29702	25/11/2011	
29	Agire Ora	25/11/2011	DVA-2011-29704	25/11/2011	

N.	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisizione DVA	Data DVA	Note
30	Sig.ra Anna Cavalli	25/11/2011	DVA-2011-29733	28/11/2011	
31	Sig.ra Ilaria Conconi	26/11/2011	DVA-2011-29801	29/11/2011	
32	Sig.ra Francesca Minuti	27/11/2011	DVA-2011-29804	29/11/2011	
33	Sig.ra Maria Pia Superti	27/11/2011	DVA-2011-29806	29/11/2011	
34	Sig.ra Giovanna Bordiga	27/11/2011	DVA-2011-29808	29/11/2011	
35	Sig.ra Giovanna Giorgi	25/11/2011	DVA-2011-29833	29/11/2011	
36	Sig.ra Anna Bonel	-	DVA-2011-29835	29/11/2011	
37	Sig.ra Maria Claudia Fronza	-	DVA-2011-29836	29/11/2011	
38	Sig.ra Valentina Nardozza	-	DVA-2011-29838	29/11/2011	
39	Sig.ra Laura Chiarandini	-	DVA-2011-29840	29/11/2011	
40	Sig.ra Regina Bassini	-	DVA-2011-29860	29/11/2011	
41	Sig.ra Francesca Grossi	-	DVA-2011-29887	29/11/2011	
42	Sig.ra Maria Chiara Daccò	-	DVA-2011-29890	29/11/2011	
43	Sig.ra Barbara Logos	-	DVA-2011-29935	29/11/2011	
44	Sig.ra Veronica Preti	-	DVA-2011-29979	30/11/2011	
45	Sig. Vincenzo Gravante	-	DVA-2011-30027	30/11/2011	
46	Sig. Balint Vetsey	-	DVA-2011-30034	30/11/2011	
47	Sig.ra Paola Gallo	-	DVA-2011-30119	01/12/2011	
48	Sig.ra Vilma Mengoli	-	DVA-2011-30128	01/12/2011	
49	Sig. Rupa Vilasa	01/12/2011	DVA-2011-30417	05/12/2011	
50	Sig.ra Monica Rosso	03/12/2011	DVA-2011-30551	05/12/2011	
51	comune di Tiggiano	-	DVA-2011-31006	12/12/2011	
52	sig.ra Cinzia Bertodatto	12/12/2011	DVA-2011-31130	14/12/2011	
53	sig. Enzo Mulas	19/12/2011	DVA-2011-31708	20/12/2011	
54	Comune di Orielle	13/12/2011	DVA-2011-31767	20/12/2011	DCC n. 36 del 29/11/2011
55	Sig.ra Graziani	-	DVA-2011-32028	22/12/2011	
56	città di Alessano	-	DVA-2011-32382	28/12/2011	
57	Sig.ra Arianna Zocco	15/12/2011	DVA-2011-00499	10/01/2012	
58	Sig.ra Paolo Zocco	14/12/2011	DVA-2012-00498	10/01/2012	
59	Sig.ra Emanuela Verardo	14/12/2011	DVA-2012-00501	10/01/2012	
60	Sig. Trane Simone	10/12/2011	DVA-2012-00502	10/01/2012	
61	Sig. Sergi Paolo	10/12/2011	DVA-2012-00503	10/01/2012	
62	Sig. Antonio Scupola	10/12/2011	DVA-2012-00504	10/01/2012	
63	Sig.ra Russo Veronica	14/12/2011	DVA-2012-00506	10/01/2012	
64	Sig. Rizzo Andrea	10/12/2011	DVA-2012-00507	10/01/2012	
65	Sig.ra Antonella Ricchiuto	13/12/2011	DVA-2012-00508	10/01/2012	
66	Sig.ra Protopapa Ilaria	10/12/2011	DVA-2012-00510	10/01/2012	
67	Sig.ra Protopapa Anna	10/12/2011	DVA-2012-00512	10/01/2012	
68	Comune di Mesagne	03/01/2012	DVA-2012-00595	11/01/2012	DCC n. 85 del 02/01/2012
69	Sig.ra Melissa Massaro	10/12/2011	DVA-2012-00601	11/01/2012	
70	Sig. Giaquinto Massimiliano	-	DVA-2012-00603	11/01/2012	
71	Sig.ra Fracasso Cosina	10/12/2011	DVA-2012-00605	11/01/2012	
72	Sig.ra Adelaide Anna Ferramosca	10/12/2011	DVA-2012-00606	11/01/2012	

N.	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisizione DVA	Data DVA	Note
73	Sig.ra Ferrilli Simona Vincenza	10/12/2011	DVA-2012-00608	11/01/2012	
74	Sig.ra De Michela Serena	10/12/2011	DVA-2012-00609	11/01/2012	
75	Sig. D'Aversa Mario	10/12/2011	DVA-2012-00610	11/01/2012	
76	Sig.ra Coppola Giuseppina	14/12/2011	DVA-2012-00611	11/01/2012	
77	Sig.ra Ciardo Anna Laura	10/12/2011	DVA-2012-00612	11/01/2012	
78	Sig.ra Chiumarulo Tamara	14/12/2011	DVA-2012-00613	11/01/2012	
79	Sig. Chiumarolo Giancarlo	14/12/2011	DVA-2012-00614	11/01/2012	
80	Sig.ra Ceddia Margherita	14/12/2011	DVA-2012-00616	11/01/2012	
81	Sig.ra Annarita Buccarella	10/12/2011	DVA-2012-00617	11/01/2012	
82	Sig.ra Bleve Stefania	10/12/2011	DVA-2012-00618	11/01/2012	
83	Sig. Angotzi Andrea	15/12/2011	DVA-2012-00619	11/01/2012	
84	Sig.ra Bisanti Francesca	10/12/2011	DVA-2012-00621	11/01/2012	
85	Sig. Perrone Donato	10/12/2011	DVA-2012-00624	11/01/2012	
86	Sig.ra Carla Musaro	15/12/2011	DVA-2012-00636	11/01/2012	
87	Comune di Gagliano del Capo	04/01/2012	DVA-2012-00857	13/01/2012	DCC n. 39 del 29/11/2011
88	WWF	-	DVA-2012-02590	02/02/2012	
89	Comune di Melendugno	01/02/2012	DVA-2012-03417	14/02/2012	DCC n. 44 del 22/12/2011
90	Città di Parabita	-	DVA-2012-05196	29/02/2012	DCC n. 110 del 19/12/2011
91	Comune di Cutrofiano	-	DVA-2012-05198	29/02/2012	DCC n. 53 del 29/12/2011
92	Comune di Gagliano del Capo	-	DVA-2012-05200	29/02/2012	DCC n. 44 del 29/11/2011
93	Comune di San Donaci	-	DVA-2012-05202	29/02/2012	DCC n. 40 del 22/12/2011
94	Comune di Castrignano del Capo	-	DVA-2012-05224	29/02/2012	DCC n. 04 del 19/01/2012
95	comune di San Pancrazio Salentino	-	DVA-2012-05227	29/02/2012	DCC n. 38 del 28/11/2011
96	Comune di Corsano	-	DVA-2012-05230	29/02/2012	DCC n. 41 del 28/11/2011
97	Comune di Surano	-	DVA-2012-05232	29/02/2012	DCC n. 27 del 30/11/2011
98	Città di Maglie	-	DVA-2012-05235	29/02/2012	DCC n. 103 del 22/12/2011
99	Comune di Surano	-	DVA-2012-05238	29/02/2012	DCC n. 27 del 30/11/2011
100	Comune di Santa Susanna	-	DVA-2012-05489	02/03/2012	
101	Comune di Torchiarolo	-	DVA-2012-05489	02/03/2012	DCC n. 28 del 29/09/2011 , contenuta nella DCC del comune di santa susanna DVA-2012-5489 del 02/03/2012
102	Comune di Mola di Bari	-	DVA-2012-05966	08/03/2012	DCC n. 4 del 02/02/2012 - parere negativo
103	Comune di Mola di Bari	24/02/2012	DVA-2012-06479	08/03/2012	DCC n. 4 del 02/02/2012
104	Prof.ssa Maria Rita D'Orsogna	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
105	ENPA	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
106	Animalisti italiani Onlus	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
107	SEA Shepherd Conservation Society Italy	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
108	The Black Fish	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	

N.	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisizione DVA	Data DVA	Note
109	Centro Studi Cetacei	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
110	Ketos	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
111	Aeolian Dolphin Research	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
112	Centro Ricerca Cetacei	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
113	Prof. Franco Tassi, Comitato Parchi Italia	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
114	Federazione Nazionale Pro Natura	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
115	Pro Natura Mare Nostrum	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
116	Bottlenose Dphin Research Institute	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
117	Istituto per gli Studi sul Mare	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
118	Lega Italiana dei Diritti dell'Animale	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	
119	Ketos	-	DVA-2012-06850	19/03/2012	

CONSIDERATO che le osservazioni presentate riguardano i seguenti punti:

- 1) Salvaguardia della qualità del mare, possibilità di inquinamento del litorale;
- 2) Tecnica di sondaggio con air-gun ritenuta invasiva sui mammiferi marini a causa dell'elevata rumorosità;
- 3) Utilizzo di liquidi inquinanti durante le trivellazioni dei pozzi ed emissione di gas nocivi (H₂S);
- 4) Pericolo di subsidenza, scoppi, inquinamento marino durante la fase di esercizio dei pozzi;
- 5) Peggior qualità del pescato dovuta al rilascio di sostanze tossiche durante la fase di estrazione del petrolio;
- 6) Alto impatto ambientale, possibilità di incidenti sulle petroliere, danni al turismo;
- 7) Vicinanza di siti SIC e ZPS, con possibili rischi di danneggiamenti alle coste e alle grotte;
- 8) Petrolio di bassa qualità e nessun vantaggio economico per la comunità locale;
- 9) Possibili forme tumorali (neoplasie) dovute a una lunga esposizione o contatto con le sostanze inquinanti;
- 10) Possibilità di interferire con la presenza di residui bellici;
- 11) Analisi costi-benefici non favorevole;
- 12) Necessità di predisporre un tavolo VAS per i permessi di ricerca nell'Adriatico;

VALUTATO che

- le osservazioni di cui ai punti 1,3,4,5,6,7,8 e 9 non riguardano il progetto in esame, ma le fasi successive di esplorazione e coltivazione, che dovranno comunque essere sottoposte a VIA;
- relativamente alle osservazioni di cui ai punti n.2 e n.10 sono state effettuate compiute valutazioni e considerazioni che hanno escluso, anche attraverso le prescrizioni impartite, possibili interferenze tra le operazioni di ricerca sismica e i mammiferi marini, nonché con eventuale presenza di residui bellici;
- relativamente all'osservazione di cui al punto n.11: l'analisi costi-benefici, vista la grave situazione economica mondiale ed italiana, potrà essere sviluppata pienamente solo dopo l'individuazione di eventuali giacimenti e la valutazione quali-quantitativa degli idrocarburi rinvenuti;

- relativamente agli argomenti di cui al punto 12: il progetto autorizzato con il presente parere è limitato alla sola prospezione geofisica, ai sensi della normativa vigente deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale;

VISTO in particolare il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 2079 del 23/09/2011 e acquisito al prot. DVA-2011-25014 del 04/10/2011;

CONSIDERATO che il parere negativo della Regione Puglia si basa sulle seguenti argomentazioni:

- 1) parere negativo della Provincia di Brindisi e dei Comuni di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, Otranto e Meledugno, di cui la Regione si fa portavoce, per le seguenti motivazioni:
 - inammissibilità delle istanze e violazione delle pronunce del TAR (sezioni di Bari e Lecce) riguardo i permessi d149, d60 e d61;
 - mancata valutazione degli impatti cumulativi;
 - mancata indicazione del periodo temporale della ricerca;
 - mancata valutazione costi-benefici;
 - osservazioni alla relazione geologica;
- 2) criticità emerse nella Conferenza dei Servizi del 31/3/2011 ed in particolare:
 - carenza nello SIA dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento;
 - preoccupazione del Sindaco di Otranto per il futuro turistico della zona a causa della presenza di piattaforme a mare;
 - parere negativo della Commissione Pesca e Acquacoltura;
 - mancanza alternative proposte e opzione zero;
 - mancanza misure di monitoraggio;
 - impatti sulla fauna marina;

CONSIDERATO che alle argomentazioni della Regione Puglia si trova risposta nelle considerazioni emerse a proposito delle altre osservazioni e nel quadro prescrittivo contenuto nel presente Parere;

VALUTATO in conclusione che, in relazione alle motivazioni ostative alla realizzazione dell'opera avanzate dagli osservanti:

- gli impatti cumulativi, il periodo temporale della ricerca e la valutazione costi-benefici vengono illustrati nel presente parere;
- l'interferenza del pozzo esplorativo con altre infrastrutture a mare non è all'analisi del presente parere (cfr. dispositivo finale del presente parere);
- il parere negativo della Provincia di Brindisi è contro dedotto nel precedente "VALUTATO";
- l'effetto dei pozzi e delle piattaforme a mare sul turismo sarà valutato nelle eventuali istruttorie VIA delle fasi successive (trivellazione pozzi e coltivazione) e così pure l'influenza delle attività di ricerca sulla pesca e acquacoltura (cfr. dispositivo finale del presente parere);
- l'alternativa di progetto, l'opzione zero e gli impatti sulla fauna marina vengono illustrati nel presente parere;
- le misure di monitoraggio saranno valutate nel corso delle eventuali istruttorie VIA relative alle fasi successive (cfr. dispositivi finali del presente parere);

VALUTATO inoltre che:

- le considerazioni del citato parere della Regione Puglia afferiscono in buona parte alla successiva eventuale fase di coltivazione degli idrocarburi e non attinente, quindi, con il progetto presentato dal

Proponente e relativo alla sola acquisizione delle indagini sismiche e che le valutazioni sul fatto che "le metodiche di ricerca proposte generino forme riconosciute di inquinamento e impatto" e che delle sopra riportate considerazioni si è tenuto conto e si rimanda alle valutazioni ed alle prescrizioni di seguito riportate nel presente parere;

- per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche aree limitrofe, questi sono stati sufficientemente indagati ed è stata opportunamente inserita una prescrizione all'interno del presente parere;
- viene vietata la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche (100 km), in modo da garantire un'adeguata via di fuga ai mammiferi marini (ISPRA);
- le misure di mitigazione di cui alle linee guida (risoluzione 2.12) per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS (agreement on the conservation of cetaceans of the black sea Mediterranean Sea - ovvero quanto previsto nell'accordo in vigore dal 2001 a protezione delle 21 specie e che l'accordo è stato recepito dall'Italia nel 2005) e alle linee guida del "Joint Nature Conservation Committee" (Agosto 2010) sono state recepite nel presente parere come misure di mitigazione degli impatti sui cetacei e le risorse marine viventi;

CONSIDERATO che in riferimento alle risorse e alle attività di pesca, col termine Nursery si indicano aree di svezamento degli stadi giovanili di pesci, crostacei e molluschi;

VISTA E CONSIDERATA la nota prot. n. DVA-2013-00389 del 08/01/2013 avente a oggetto: "Articolo 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Zone di tutela Biologica (ZBT)" nella quale si afferma: "Si trasmette la nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot. 49909 del 18/12/2012 (DVA-2012-0031245 del 20/12/2012) con cui si rappresenta che la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, espressamente interpellata sull'argomento, comunica di convenire sull'opportunità avanzata dalla summenzionata Direzione di questo Ministero, di annoverare tra le aree marine e costiere da proteggere per scopi di tutela ambientale, anche le zone di tutela biologica (ZTB), istituite ai sensi della legge 963/1965. Tanto si rappresenta a codesta Commissione ai fini dello svolgimento delle istruttorie in itinere relative a permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.";

VISTA E CONSIDERATA in particolare la nota prot. n. 34188 del 11/12/2012 nella quale la summenzionata Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali afferma: "tra gli obiettivi dell'istituzione delle ZTB vi è quello di conservare la risorsa biologica ed il relativo ambiente, partendo dalla protezione delle zone di nursery e di interesse dei giovanili. Tale orientamento, peraltro, trova piena sintonia con gli strumenti di gestione sostenibile previsti dalla Politica Comune della Pesca (PCP) dove assume particolare importanza l'istituzione di aree di tutela di interesse per i popolamenti ittici. Alla luce di quanto evidenziato si ritiene che attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi all'interno ed entro le 12 miglia di zone di tutela biologica, non possano ritenersi in armonia con politiche di tutela e conservazione";

VALUTATO pertanto che nelle prescrizioni del presente parere sarà espressamente vietato l'attraversamento delle ZTB con i dispositivi acustici in funzione;

VISTA la nota DVA-2011-24911 del 04/10/2011, acquisita al prot. CTVA-2011-3383 del 04/10/2011, con cui la DVA ha invitato la Commissione "al fine di conformarsi alla citate sentenze della giustizia amministrativa, a voler effettuare, con riferimento a ciascuna istruttoria tecnica in corso, una valutazione complessiva degli impatti che tenga in considerazione gli effetti cumulativi con i programmi lavori condotti nei permessi presenti nell'area. Si prega quindi codesta Commissione di evidenziare alla scrivente la necessità di acquisire ulteriore documentazione, ai fini di una valutazione "complessiva" degli impatti, qualora quella già trasmessa dal proponente risultasse carente sotto questo aspetto..."

PRESO ATTO che:

- nella macro area di riferimento (zone D ed F del UNMIG), ricadente dinanzi alle coste pugliesi, sono attualmente già stati rilasciati tre titoli minerari a due differenti operatori:
 - la concessione di coltivazione di idrocarburi F.C. 2 AG della società ENI;

- i due permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP della società Northern Petroleum,
(validi dal 2007 con scadenza, rispettivamente, per la prima fase dei lavori 21/06/2013 ed il 22/06/2013);
- Sempre nell'area vasta, Mare Adriatico al largo delle coste della Puglia, del Molise, dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Emilia Romagna, ricadono i permessi di prospezione denominati D1 BP-SP e D1 FP-SP ai sensi del DM 4 marzo 2011 del MiSE che, a seguito di apposita istanza presentata da un altro operatore, Spectrum Geo LdT, attualmente sono in valutazione presso la Commissione;
- nell'area del Mare Adriatico, al largo delle coste della Puglia, la società Petroleum Geo-Service Asia Pacific Ote. Ltd ha presentato apposita istanza, per il permesso di prospezione denominato "*Permesso di prospezione d2 F.P-PG*";
- la Northern Petroleum ha pianificato una ampia campagna di ricerca di idrocarburi nella area vasta dell'Adriatico Meridionale, dinanzi alle coste pugliesi, nell'ambito della quale ha presentato istanza per il conferimento degli ulteriori sette permessi di ricerca, di seguito riportati:
 1. d60 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 2. d61 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 3. d65 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 4. d66 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 5. d71 F.R.-NP E – ricerche idrocarburi
 6. d72 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 7. d149 D.R.-NP – ricerche idrocarburi
 8. F.R39.NP – Prospezione Geofisica 3D
 9. F.R40.NP - Prospezione Geofisica 3D
- Dei suddetti Permessi di ricerca:
 - il d60 F.R.-NP, il d61 F.R.-NP, il d65 F.R.-NP, il d66 F.R.-NP, il d71 F.R.-NP, il d72 F.R.-NP e il d149 D.R.-NP (riperimetrato) sono attualmente in valutazione presso la CTVIA;
 - il F.R39.NP e il F.R40 hanno concluso il loro iter presso la CTVIA rispettivamente con parere n. 824 e 825 del 02/12/2011;

VISTA la Sentenza 1295 del 13/07/2011 del TAR Puglia - Lecce

VISTA la Sentenza n. 1341 del TAR Puglia, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, sul ricorso numero di registro generale 186 del 2010 proposto dal Comune di Ostuni "*per l'annullamento*:"

- *del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca "d 149 D.R.-NP" sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD con sede secondaria in Roma (09A13592) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima n.267 in data 16.11.2009 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;*
- *del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca d60 F.R.-NP sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD con sede secondaria in Roma (09A13680) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte prima n. 270 in data 19.11.2009, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;*
- *del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca d61 F.R.-NP sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD con sede secondaria in Roma (09A13783) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima n. 272 in data 21.11.2009 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;*

- per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008, recante modifica del DM 18.9.2007 e del decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 con cui si è proceduto alla nomina di nuovi componenti della Commissione VIA;

con la quale:

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla i decreti ministeriali impugnati";

VISTA la nota DVA-2011-16951 del 13/07/2011 con cui la DVA (su indicazione della Commissione a seguito alle decisioni assunte nel corso dell'Assemblea Plenaria n. 13 del 10/06/2011), al fine di procedere ad una valutazione complessiva dei permessi di ricerca relativi alle aree UNMIG D e F, richiede alla Società Proponente le integrazioni di seguito elencate:

1. Distribuzione dei mammiferi marini nelle aree dei permessi e loro presenza stagionale
2. Studi sulla propagazione acustica in mare delle tecniche con air gun riferite a tutti i permessi di ricerca
3. Analisi dei fondali interessati dalle ricerche, morfobatimetrie, presenza di nurseries, identificazione di eventuali biocenosi
4. Cantierizzazione a mare e a terra per tutte le ricerche, con definizione dei tracciati operativi
5. Crono programma dettagliato di tutti gli interventi
6. Analisi delle alternative alla ricerca con tecniche air gun

VISTE le note CTVA-2011-3041, CTVA-2011-3040 del 09/09/2011 e CTVA-2011-3049 del 12/09/2011 con cui la Società Proponente ha trasmesso le integrazioni richieste, rispettivamente per i permessi fili ricerca idrocarburi d65, d66ed72;

CONSIDERATA la nota CTVA-2012-0365 del 31/01/2012, con cui la Commissione conferiva ad ISPRA l'incarico "di redigere uno studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezioni geofisiche a mare per analizzare":

- natura e tipologia degli impatti dovuti alle attività previste nelle istanze di "permesso di ricerca idrocarburi";
- effetti sulla componente ambientale "fauna marina" con particolare riferimento ai mammiferi marini ed alla fauna ittica;
- misure di mitigazione degli effetti negativi;
- impatti cumulativi a seguito dell'effettuazione di indagini sismiche in aree limitrofe sia in caso di contemporaneità che di discontinuità temporale;
- modalità di esecuzione dei rilievi sismici al fine di eliminare/minimizzare gli impatti dei singoli progetti o del cumulo degli stessi;
- differenze e variazioni degli impatti connessi all'effettuazione di "sismiche 2D" e "sismiche 3D" effettuate mediante air-gun;
- impatti connessi alle attività previste nelle istanze di "permesso di prospezione"

VISTO il rapporto tecnico di ISPRA "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani" e le cui valutazioni e conclusioni sono parzialmente trasfuse nel presente Parere.

VISTE le linee guida per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS

VISTE le linee guida del "Joint Nature Conservation Committee" (Agosto 2010)

CONSIDERATO che il progetto in esame risulta rispondente alle previsioni dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dal D.lgs. 25 novembre 1996, n. 625 e dell'art 9 del decreto della

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero per lo Sviluppo Economico, del 22 marzo 2011, con cui si è data attuazione al DM 4 marzo 2011, che dispongono come l'area di un singolo permesso di ricerca non possa superare i 750 kmq e come l'estensione complessiva di più permessi rilasciati ad uno stesso soggetto non possa eccedere i 10.000 kmq

VALUTATO, pertanto, che le aree suddette sono state individuate nel rispetto della normativa mineraria;

VISTA la nota della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Settore Ecologia - Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, acquisita al prot. CTVA-2013-2185 del 19/06/2013 nella quale si afferma che: *"con riferimento agli interventi in oggetto, si anticipano le valutazioni espresse dal Comitato reg.le di V.I.A. nella seduta del 18.06.2013, allegate in copia alla presente, evidenziando che le stesse saranno formalizzate in tempi brevi con apposita Delibera di Giunta Regionale"*;

PRESO ATTO che il documento del Comitato regionale VIA ripropone sostanzialmente le argomentazioni già espresse nei pareri della Regione Puglia espressi con DGR n. 2530 del 30/11/2012, relativa a Prospezione geofisica 3D Adriatico Meridionale nell'ambito dei permessi FR 39 NP e FR 40 NP, DGR n. 2079 del 23/11/2011 estendendone la portata anche alle seguenti istanze:

- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d60 F.R.- NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente "d61 F.R.-NP";
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 65 F.R.- NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 66 F.R.- NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 71 FR-NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 72 F.R.- NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d149 D.R.- NP"

nonché alle DGR n. 2857 del 20/12/2011, relativa a "Permessi di prospezione d 1 B.P.-SP e d 1 F.P.-SP", e n. DGR 1318 del 03/07/2012, relativa a "Permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare d2 FP-PG";

PRESO ATTO altresì che le valutazioni espresse dal Comitato regionale VIA della Puglia al momento non risultano ancora formalizzate con apposita Delibera di Giunta Regionale;

PRESO ATTO che il documento del Comitato regionale VIA si riferisce alle seguenti istanze:

1. *"Permesso di ricerca idrocarburi "d60 F.R. NP" — Nuova istanza a seguito di annullamento Proponente Northem Petroleum LTD;*
2. *Permesso di ricerca idrocarburi "d61 F.R. NP" — Nuova istanza a seguito di annullamento Proponente Northern Petroleum LTD;*
3. *Permesso di ricerca idrocarburi "d2 F.P.P.G" — Proponente Petroleum Geo Services;*
4. *Permesso di ricerca idrocarburi "dl S.P. dl F.P. SP" — Proponente Spectrum Geo L.d.t.*
5. *Permesso di ricerca idrocarburi "d149 D.R. NP" — Proponente Northem Petroleum LTO;*
6. *Permesso di ricerca idrocarburi "d66 F.R. NP" — Proponente Northern Petroleum LTD;*
7. *Permesso di ricerca idrocarburi "d65 F.R. NP" — Proponente Northem Petroleum LTD"*

CONSIDERATO che le anticipate considerazioni espresse dal Comitato reg.le di V.I.A riguardano principalmente i seguenti punti:

- 1) L'anomala procedura adottata per la predisposizione di un nuovo parere;
- 2) L'attività di ricerca idrocarburi non può essere slegata dalle successive e future eventuali fasi di esplorazione e coltivazione che rappresentano il fine ultimo della attività oggetto delle diverse istanze, con conseguente frammentazione dei progetti e dei relativi studi di impatto ambientale di aree contigue;

- 3) La presunta connessione tra le attività di ricerca e le fasi successive di esplorazione e coltivazione con riferimento alla SEN (Strategia Energetica Nazionale) e al PEAR della Regione Puglia;
- 4) La carenza di dati analitici puntuali in ordine agli impatti cumulativi e agli impatti sugli habitat e sui mammiferi, spesso sostituiti con dati bibliografici;
- 5) Il richiamo alla Convenzione di Barcellona circa gli obiettivi di ridurre gli inquinamenti e i rischi che derivano dall'esplorazione e dallo sfruttamento che sono alla base dei progetti di ricerca di idrocarburi;
- 6) Gli studi scientifici degli impatti legati alla prospezione geofisica sull'ambiente marino, e le numerose misure di mitigazione proposte dalla Commissione VIA confermano sia l'esistenza di effetti negativi che la non sufficiente conoscenza della magnitudo degli stessi;
- 7) Gli aspetti di criticità emersi dal rapporto tecnico dell'ISPRA *"Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani"* e l'efficacia dei controlli sul corretto svolgimento delle attività nonché la messa in atto di tutte le misure di mitigazione raccomandate;

VALUTATO che per le considerazioni di carattere generale espresse dal Comitato reg.le di V.I.A. - Puglia valgono le seguenti valutazioni che seguono in risposta la medesima numerazione:

- 1) In accordo con le determinazioni assunte dalla DVA, il presente parere tiene conto, in una logica unitaria, esclusivamente di tutta la documentazione già presentata e pubblicata dal Proponente nonché dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione fino ad ora, anche ai fini di aderire alla richiesta di revisione delle prescrizioni più volte avanzata dalla Direzione nonché di riconsiderare le precedenti valutazioni espresse al riguardo;
- 2) Premesso che i permessi di prospezione D1 e D2, per definizione normativa, sono titoli minerari non esclusivi e pertanto non prevedono la possibilità che lo stesso proponente realizzi pozzi esplorativi e/o attività estrattive, allo stato le istanze relative ai permessi di ricerca afferiscono esclusivamente alla sola prospezione sismica e non ad altro. Pertanto, in definitiva, non può che ribadirsi quanto già affermato nei precedenti pareri, cioè che l'eventuale pozzo esplorativo, e l'eventuale estrazione di idrocarburi *"non riguardano il progetto in esame, ma le fasi successive di esplorazione e coltivazione, che dovranno comunque essere sottoposte a VIA"*. In relazione alla necessità di una valutazione geograficamente unitaria dell'opera, si precisa che la Commissione in tutti i pareri emessi concernenti le attività in questione ha elencato, considerato e valutato a più riprese l'insieme degli interventi di indagine sismica afferenti le aree in esame e prendendo anche in considerazione gli impatti cumulati legati all'esecuzione delle indagini sismiche nell'area vasta;
- 3) Le prospezioni *de quibus* vengono svolte su un tratto di mare ad una distanza tale dalla costa da non poter in alcun modo interagire con le politiche ambientali, produttive e di sviluppo della Regione Puglia. Peraltro le prospezioni avvengono in un limitato e comunque temporaneo periodo di tempo in linea con gli obiettivi della SEN e comunque non in contrasto con lo stesso PEAR Puglia;
- 4) Le considerazioni al riguardo espresse si rivelano estremamente generiche senza essere suffragate da contributi scientifici rispetto alle analisi presentate dal proponente;
- 5) Il richiamo alla Convenzione di Barcellona appare inappropriato rispetto alla natura dell'intervento, alla transitorietà degli impatti, delle mitigazioni imposte con il quadro prescrittivo e della limitata durata temporale degli interventi, per i quali deve escludersi qualsiasi possibile connessione tra indagini sismiche e rischio di una catastrofe ambientale;
- 6) In base al noto principio di precauzione, sono state considerate tutte le attività utili per mitigare l'impatto sui cetacei, in attesa di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare dato il loro probabile effetto in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini. Inoltre nel quadro prescrittivo sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni in tal senso e che queste precauzioni consistono anche nella registrazione acustica passiva in ambiente marino (PAM) e nell'avvistamento tramite operatori specializzati (MMO), metodiche che risultano particolarmente utili nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del soft start (Capodogli). Infine in relazione alla natura dell'intervento, alla transitorietà

degli impatti, delle mitigazioni imposte con il quadro prescrittivo e della limitata durata temporale degli interventi, si ritiene esclusa qualsiasi possibile tipologia di impatto transfrontaliero;

- 7) Per gli interventi in questione, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, come per altro rassegnato nel rapporto ISPRA, sono stati individuati e valutati i principali effetti sull'ambiente nonché sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni (ad esempio registrazione acustica passiva in ambiente marino e presenza di operatori specializzati nell'avvistamento dei cetacei) metodiche che risultano particolarmente utili nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del soft start (Capodogli);

RIGUARDO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

VISTA la seguente normativa di riferimento:

Normativa ambientale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale"
- l'articolo 6 comma 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- DM 16 giugno 1998 "Modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998"
- L.4 luglio 1965, n. 963 "Disciplina della pesca marittima"
- L. 17 febbraio 1982, n.41 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"
- L. 31 dicembre 1982 n. 979 "Disposizione per la difesa del mare"
- L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"

Normativa mineraria

- Decreto Ministeriale 26 aprile 2010, "Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.";
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.";
- Legge 6 agosto 2008, n.133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";

- Legge 9 gennaio 1991, n. 9, "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali";
- Legge 21 luglio 1967, n. 613, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- Legge 11 gennaio 1957, n. 6, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";

Diritto del mare

- Codice della Navigazione, approvato con RD 30 marzo 1942
- Convenzioni di Ginevra adottate il 29 aprile 1958:
 - *I Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua*
 - *II Convenzione sull'alto mare*
 - *III Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare*
 - *IV Convenzione sulla piattaforma continentale*
- UNCLOS: Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea) adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia in legge n.2 del 2/12/94. Questa convenzione rappresenta la normativa quadro in materia di tutela del mare. Ha lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi ed, in particolare inserisce tra le misure di tutela, la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione
- Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12/2/78, formalizza il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo
- Protocollo SPA (Specially Protected Areas) e Biodiversità (dal 12/12/99) – relativo alle zone particolarmente protette e di diversità biologica nel Mediterraneo
- Protocollo Emergenze (dal 17/3/04) – riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotta da navi, in caso di emergenza e nella lotta all'inquinamento del Mediterraneo
- Legge 979/82 (Disposizioni per la difesa del mare), la Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette)
- Legge 349/86 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)
- Convenzione di Londra del 2 novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, che può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78)

Normative nazionali

- Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 (Rilascio Esercizio Autorizzazioni) di "Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164 (Liberalizzazione del Mercato del Gas);
- Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico);
- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata nel 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 del 2.12.1994;
- Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12.2.1978;

- Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978;
- Legge 963/65, Zone marine di tutela biologica;
- Legge 41/82, Zone marine di ripopolamento;
- Legge 979/82, art.31, zone marine a parco;
- Legge 394/91, Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia;
- ex Legge 1089/39, zone archeologiche marine;
- Legge 9 Gennaio 1991, n. 9;
- D.Lgs. n. 625 del 25/11/1996 "Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- D.Lgs. 112/98 che definisce le competenze in materia di compatibilità ambientale per i progetti di ricerca in terra e in mare.

CONSIDERATO che la vigente normativa mineraria impone che l'area di ogni singolo permesso di ricerca debba essere non superiore di 750 kmq, e che una singola società possa essere titolare di più permessi di ricerca in mare senza eccedere l'area complessiva di 10.000 kmq.

CONSIDERATO che la normativa prevede inoltre che per ogni singola istanza venga attivata una procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta trascorso il periodo in cui è possibile presentare altre istanze in concorrenza, ovvero una volta che il CIRM, organo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, abbia risolto la concorrenza a favore di uno degli istanti;

VALUTATO, quindi, che debba essere attivata una specifica procedura di VIA per ogni singola istanza di permesso, e che debbono essere tenuti in debita considerazione gli effetti di cumulo dovuti alla presenza di altri progetti in aree adiacenti a quelle in cui si effettua la ricerca;

CONSIDERATO che:

- L'area ricade interamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere protette
- L'area non rientra in nessuna zona di tutela biologica
- L'area non rientra in nessuna zona marina per il ripopolamento
- L'area non rientra in nessuna area marina protetta
- L'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate

CONSIDERATO che il progetto in argomento è conforme e compatibile con tutti i provvedimenti citati;

VISTA la pubblicazione del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie, pubblicato il 28 febbraio 2013 dal titolo il mare - supplemento al bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse;

VISTA l'approvazione della Strategia Energetica Nazionale del 13 marzo 2013 che, tra gli altri, per il raggiungimento degli obiettivi citati, nel medio - lungo periodo ovvero per il 2020 che rappresenta il principale orizzonte di riferimento del documento, si articola in sette priorità con specifiche misure, avviate o in corso di definizione, tra cui quella che interessa la "produzione sostenibile di idrocarburi nazionali";

PRESO ATTO che il citato documento sulla Strategia Energetica comunica che saranno necessari sia provvedimenti di tipo normativo, che garantiscano proprio il rispetto dei più elevati standard internazionali per la sicurezza delle attività estrattive e la tutela ambientale semplificando anche gli iter autorizzativi, sia iniziative di supporto al settore industriale, per favorire l'ulteriore sviluppo di poli tecnologici. In particolare gli interventi di carattere normativo che interessano il settore offshore si propongono di:

- rafforzare le misure di sicurezza delle operazioni, in particolare attraverso l'implementazione delle misure di sicurezza offshore previste dalla proposta di regolamento europeo;

- adeguare gli iter autorizzativi agli standard europei, in particolare quelli previsti dalla recente proposta del Parlamento europeo, adottando ad esempio un modello di conferimento di un titolo abilitativo unico per esplorazione e produzione e prevedendo un termine ultimo per l'espressione di intese e pareri;
- fermi restando i limiti di tutela offshore definiti dal Codice Ambiente, recentemente aggiornato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sviluppare la produzione, in particolare quella di gas naturale, conservando margini di sicurezza uguali o superiori a quelli degli altri Paesi UE e mantenendo gli attuali vincoli di sicurezza e di tutela paesaggistica e ambientale;

CONSIDERATA la crescente attività di ricerca di idrocarburi nei mari italiani si ritiene opportuno che venga istituito un tavolo tecnico permanente, al quale partecipano il MATTM, il MISE, le società che operano nel settore di ricerca e prospezione idrocarburi ed enti di ricerca, per affrontare/approfondire le tematiche relative agli impatti cumulativi del rumore antropogenico sui mammiferi marini, anche attraverso un programma di ricerca specifico a carico dei proponenti, e avvalendosi degli esiti del progetto "Monitoraggio e conservazione dei cetacei in Italia", realizzato, con il supporto del MATTM, da un ampio pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali. Al tavolo tecnico si suggerisce la partecipazione, da parte del MATTM, della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS";

CONSIDERATO il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) della stessa Regione Puglia approvato dalla Giunta regionale n. 827 del 08/06/2007 che riporta lo stato registrato della produzione di idrocarburi regionale agli anni precedenti, mentre nella sezione relativa agli obiettivi e agli strumenti di piano non riprende la tematica;

CONSIDERATO che in termini giuridici la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) disciplina il diritto internazionale marittimo regolamentando le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani. L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 1994. La UNCLOS regola le attività in mare ed introduce una serie di indicazioni specifiche sulla zonazione delle aree marine, sulla navigazione ed i regimi di attività (ivi inclusi il transito e lo sfruttamento delle risorse marine), sulla protezione dell'ambiente marino, sulla ricerca scientifica;

VALUTATO che, nel caso del permesso di prospezione in progetto, la navigazione finalizzata alla prospezione geofisica in mare si svolge al di fuori delle acque territoriali (oltre le 12 miglia marine) e pertanto, in base al diritto marittimo sancito dalla UNCLOS, si svolge in acque internazionali ed entro i limiti della piattaforma continentale italiana, ad eccezione delle fasi di arrivo e partenza da/per i porti di appoggio previsti dal cronoprogramma dei lavori;

CONSIDERATO che, per i profili attinenti la sicurezza della navigazione, la condotta delle operazioni in mare da parte di navi adibite alla ricerca e prospezione di idrocarburi sono soggette alla disciplina di cui al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento di esecuzione secondo le ordinanze appositamente emanate dalla competente Autorità Marittima, anche con riguardo ad eventuali esigenze di natura militare;

CONSIDERATO altresì che le seguenti attività:

- richiedere ed attendere la preventiva emanazione di apposita ordinanza di interdizione delle attività marittime e di pesca per le zone di mare interessate dalle indagini;
- dotare la nave trainante gli air gun di sistema AIS (Automated Identification System) ovvero LRIT (Long Range Identification Tracking) per la costante localizzazione in remoto della posizione in mare dell'unità navale da parte delle competenti autorità marittime di controllo;
- mettere in atto tutte le precauzioni, le misure e le procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo adottare tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
- garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di zone a vario titolo protette ed in materia di sicurezza della navigazione;

- attenersi strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO-MARPOL in relazione alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento;
- rispettare la normativa in vigore relativamente al tenore di zolfo utilizzato nei combustibili dei mezzi navali impiegati nelle indagini;
- ottenere prima dell'avvio delle attività il nulla osta a procedere dalle competenti autorità militari;

rientrano nel campo della normativa di settore alla cui osservanza il Proponente è tenuto "ope legis";

VALUTATO che ai fini di cui sopra la vigilanza ed il controllo sull'adempimento delle normative sopra richiamate rientra tra i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, non occorrendo al riguardo formulare pertanto alcun tipo di prescrizione;

RIGUARDO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

VISTO che l'istanza di VIA riguarda la realizzazione di indagine sismica non distruttiva in un'area di circa 729,3 km² localizzata in Adriatico Meridionale, zona "F", a nord-est di Brindisi. La profondità del mare, nell'area in esame, varia tra un minimo di circa 850 m fino a poco oltre 1100 m. La distanza dalla costa pugliese varia da un minimo di 41 km (pari a 22,1 miglia marine) fino ad un massimo di 79 km (42,6 miglia marine);

PRESO ATTO che il Proponente ha previsto un programma dei lavori ripartito in due distinte fasi e precisamente:

- **Prima Fase:** esecuzione studio geologico regionale, rielaborazione e interpretazione di 150÷300km di dati sismici esistenti e successiva acquisizione di circa 300 km di nuovi dati sismici 2D;
- **Seconda Fase:** una volta completata la prima fase, nel caso si evidenzi una struttura di interesse minerario, sarà eseguito un pozzo esplorativo ad una profondità stimata di circa 4500m;

VALUTATO che l'opzione zero, ossia l'abbandono delle attività di ricerca idrocarburi, non rientra nei piani di sviluppo economico del nostro paese, sempre più alla ricerca di soluzioni favorevoli a migliorare il rapporto import/export, grandemente penalizzante a causa della carenza di fonti energetiche interne;

VALUTATO che l'alternativa all'utilizzo dell'air-gun per le indagini sismiche è il vibratore marino, che, a fronte di minori picchi di pressione rispetto all'air-gun (circa -10%), costa molto e presenta delle difficoltà di esercizio; inoltre l'energia emessa complessivamente dai due sistemi si può ritenere equivalente;

CONSIDERATO che il Proponente afferma che al momento attuale è possibile definire con sufficiente approssimazione solamente l'ubicazione della nuova campagna di acquisizione sismica, mentre non è possibile definire con esattezza l'ubicazione del futuro pozzo esplorativo, dal momento che mancano tutti i dati necessari allo scopo e che verranno acquisiti nel corso della vigenza del Permesso di Ricerca;

VALUTATO pertanto che nel presente parere è possibile valutare la compatibilità ambientale della sola prospezione geofisica 2D mentre si rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari, a cominciare dalla sua stessa ubicazione e profondità;

CONSIDERATO che

- l'istanza riguarda la prima fase del programma lavori collegato all'istanza di Permesso di ricerca idrocarburi in mare denominato "d 65 F.R.-NP" e consiste unicamente nella acquisizione di linee sismiche 2D con la tecnica dell'air gun per circa 300 km, da effettuare tramite nave trainante il sistema di energizzazione ed il sistema di geofoni di restituzione del segnale di ritorno;
- i tempi di realizzazione saranno molto brevi, circa 7 giorni di operazioni in mare con condizioni meteorologiche favorevoli;
- la campagna di rilevamento sismico oggetto del presente parere fa parte di una più ampia campagna che investe una vasta area dell'Adriatico Meridionale. Il Proponente, oltre ad essere già titolare di due permessi di ricerca, denominati F.R39.NP e F.R40.NP, ha presentato istanze per il conferimento di ulteriori sette permessi di ricerca: le istanze sono denominate convenzionalmente d149 D.R.-NP, d60 F.R.-NP, d61 F.R.-NP, d65 F.R.-NP, d66 F.R.-NP, d71 F.R.-NP, d72 F.R.-NP. Le nove aree

(due permessi di ricerca e sette istanze di permesso) coprono una superficie complessiva di circa 6.600 kmq;

- La campagna complessiva di rilevamento che si intende svolgere all'interno delle nove aree consiste in una acquisizione di nuovi dati sismici 2D. Lo sviluppo complessivo delle linee sismiche ammonta a circa 4.300 km;
- l'istanza oggetto del presente parere consiste unicamente nella acquisizione di linee sismiche 2D con la tecnica dell'air gun, da effettuare tramite nave trainante il sistema di energizzazione ed il sistema di geofoni di restituzione del segnale di ritorno;
- Le componenti principali che compongono il sistema di rilevamento geofisico sono:
 - la nave, dotata di tutte le apparecchiature necessarie;
 - il sistema di rilevamento, caratterizzato dagli idrofoni opportunamente disposti;
 - il sistema di energizzazione, caratterizzato da un insieme di dispositivi air-gun;
- La tipologia della nave utilizzata sarà quella relativa alle navi usate per rilievi in acque profonde (deep water) con le seguenti caratteristiche indicative:
 - lunghezza: 70-90m;
 - larghezza: 12-15m;
 - pescaggio: 4-6m;
 - stazza lorda: 2000-3000 GRT;
 - velocità: 5-7 nodi;
- Il rilievo sismico che si andrà ad effettuare nell'ambito del presente permesso di ricerca sarà caratterizzato dai seguenti parametri:
 - Volume totale Air-gun: 4130 in3 (~68 lt)
 - Pressione di esercizio Air-gun: 2000 psi (~140 atm)
 - Modello Air-Gun: Bolt 1900 LLXT
 - Volume singolo Air-gun: min 60 in3, max 250 in3 (~1 - 4 lt)
 - Numero di sub-array: 3
 - Distanza tra sub-array: 8m
 - Profondità array: 9m da superficie mare
 - Lunghezza array: 14m
 - Larghezza array: 16m
- In relazione al cavo sismico (streamer):
 - E' un cavo galleggiante che ha la funzione di permettere il traino degli idrofoni opportunamente distanziati e di trasmettere i segnali rilevati alle apparecchiature di registrazione. I cavi impiegati per le prospezioni analoghe a quelle oggetto del presente rapporto sono di lunghezza pari a circa 6.000 m, costituiti da circa 48 "sezioni attive", tante quante sono i canali di registrazione e che rappresentano ognuna un gruppo (array) di idrofoni: ogni sezione attiva contiene un numero variabile di idrofoni, da 20 a 100, per uno sviluppo da 25 m a 100m, e sono mutuamente separate da "sezioni inerti";
 - Il cavo è costituito da un tubo in neoprene trasparente del diametro di 6-8cm, riempito d'olio (di densità pari a circa 760 g/dmc), attraversato da funi di acciaio, con i relativi distanziatori, che trasmettono le forze di traino della nave; nel tubo corrono anche i fili elettrici necessari per il trasferimento dei dati rilevati;
 - Il cavo è a galleggiamento quasi neutro, e viene tenuto alla profondità prestabilita (5-10m)

mediante una decina di dispositivi di profondità sensibili alla pressione idrostatica ed installati lungo il cavo;

- Lungo il cavo sono disposte delle bussole magnetiche che forniscono l'orientamento del cavo, mentre all'estremità finale è installata una boa di coda sulla quale è montato un riflettore radar: in questo modo è possibile conoscere in ogni momento la posizione del cavo rispetto alla quella della nave, e associare queste informazioni spaziali per la restituzione della traccia sismica;
- In relazione agli idrofoni:
 - L'idrofono è un trasduttore sensibile alle variazioni di pressione del mezzo fluido nel quale è immerso. L'elemento sensibile è solitamente un materiale ceramico piezoelettrico che ha la proprietà di dar luogo ad un segnale proporzionale alla sollecitazione provocata su di esso dalla variazione istantanea dell' acqua. In genere i sensori hanno forma cilindrica di dimensioni pari a circa 2 cm di lunghezza e 4 mm di diametro;
 - La risposta è estremamente lineare, non produce distorsioni armoniche apprezzabili ed ha una frequenza propria molto alta (30.000 Hz). Ogni idrofono è formato da due sensori montati in senso opposto, allo scopo di sommare gli effetti degli impulsi di pressione prodotti nell' acqua prodotti dalla sorgente energizzante, e nel contempo di annullare le accelerazioni di traslazione dovute al traino del cavo sismico;
- In relazione alla barca di segnalazione:
 - All' estremità del cavo sismico è in genere presente una barca di segnalazione, che ha lo scopo di assicurarsi che altri natanti non interferiscano accidentalmente con le strumentazioni dispiegate;
- In relazione alla sala di controllo e registrazione:
 - All'interno della nave ha sede la sala controllo e registrazione, in cui vengono immagazzinati tutti i dati rilevati dagli idrofoni, dalle bussole magnetiche, dai sistemi di posizionamento; vengono anche gestiti gli air-gun e tutte le apparecchiature di servizio. Già a bordo è possibile effettuare una prima elaborazione finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema messo a punto;

CONSIDERATO che:

- Il permesso di ricerca si trova completamente al di fuori delle acque territoriali italiane, in zona di competenza italiana, nell'area di ricerca denominata "F"
- La superficie di mare interessata è di circa 729,3 km²
- Le linee sismiche saranno eseguite contemporaneamente, mediante il passaggio di un'unica nave, per ciascuno dei permessi di ricerca coinvolti, ad eccezione dei permessi F.R39.NP e F.R40.NP, secondo un progetto unitario che prevede l'emissione di una valutazione di impatto ambientale per ogni area assentita;
- La profondità del mare varia da 750 metri circa fino a oltre 1000 metri, ove non esistono praterie di Posidonia Oceanica;
- Il progetto prevede rilievi sismici non distruttivi per un circa 300 Km in 2D;
- Il tempo di esecuzione, con condizioni meteomarine favorevoli, è di circa 7 giorni per l'area d65 FRNP e di 50 giorni complessivamente per tutte le sette istanze.
- Il progetto interessa il fondo del mare alla profondità di oltre 1000 metri ove non vegeta la Posidonia.
- Il progetto non prevede la esecuzione di pozzi esplorativi e/o di sfruttamento;
- Il Proponente, oltre ad essere già titolare di due permessi di ricerca, denominati F.R39.NP e F.R40.NP, ha presentato istanze per il conferimento di ulteriori sette permessi di ricerca: le istanze sono denominate convenzionalmente d149 D.R.-NP, d60 F.R.-NP, d61 F.R.-NP, d65 F.R.-NP, d66

F.R.-NP, d71 F.R.-NP, d72 F.R.-NP.

- le nove aree (due permessi di ricerca idrocarburi a mare già acquisite e sette istanze di permesso di cui tre in corso di valutazione) coprono una superficie complessiva di circa 6.600 km²;
- La campagna complessiva di rilevamento che si intende svolgere all'interno delle nove aree consiste in una acquisizione di nuovi dati sismici 2D. Lo sviluppo complessivo delle linee sismiche ammonta a circa 4.300 km.;
- Questo provvedimento riguarda unicamente l'area d 65FR NP;

VISTA la nota del Proponente acquisita al prot. CTVA-2012-4393 del 03/12/2012 nella quale afferma:

"Con riferimento alle procedure di VIA per i progetti richiamati in oggetto, si vuole ad abundantiam puntualizzare quanto segue:

- *la campagna di prospezione geofisica 2D da effettuare sulle istanze di permesso d60F.R.-NP, d61F.R.-NP, d65F.R.-NP, d66F.R.-NP, d71F.R.-NP, d72F.R.-NP, d149D.R.-NP verrà effettuata in una unica soluzione nell'ambito di un programma unitario di acquisizione geofisica" utilizzando una unica nave oceanografica attrezzata per le prospezioni geofisiche 2D, come già specificato nel par. 2.9 e in premessa di ognuno dei SIA presentati. La tempistica esecutiva sarà strettamente legata alla tempistica di conferimento dei sette permessi di ricerca richiesti.*
- *la campagna di prospezione geofisica 3D Adriatico Meridionale da effettuare nei permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP verrà effettuata da una unica nave oceanografica appositamente attrezzata. Come già specificato nel par 3.4 e in premessa del SIA, la campagna di prospezione 3D verrà effettuata in una finestra temporale differente dalla campagna di prospezione 2D.*

Pertanto non sarà mai presente più di una unica nave per prospezioni geofisiche nell'Adriatico meridionale per rilievi nei permessi della Northern Petroleum."

CONSIDERATO che il sistema di rilevamento geofisico che verrà impiegato nella campagna oggetto del presente permesso di ricerca è con sorgente del tipo Air-gun;

VALUTATO che tale sistema non prevede l'uso di esplosivi, ma soltanto l'immissione di aria compressa in mare e consente di immettere energia a bassa intensità, nel maggiore rispetto del contesto ambientale possibile;

CONSIDERATO che:

- il rumore generato ha una doppia natura e può essere descritto come fluttuazione in pressione (onde di pressione) o fluttuazione di particelle in un mezzo di propagazione;
- la frequenza delle onde sonore è il numero di pressione o fluttuazioni di particelle per secondo, misurato in hertz (Hz). L'orecchio umano ha una sensibilità che varia da 30 a 20.000 Hz;
- i segnali sismici generalmente hanno frequenze inferiori a 200 Hz;
- l'air-gun singolo genera una frequenza di 5-200 Hz, mentre un gruppo di air-gun esplosi contemporaneamente viaggiano tra 5-150 Hz;
- la pressione sonora varia a seconda delle frequenze, ma il livello massimo ricade tra 10-80 Hz. Le variazioni di pressione sono misurate come forza per unità areale (N/m²) ed è chiamata Pascal (Pa), ma è molto più usato il decibel (dB) per indicare la forza di un suono;

CONSIDERATO che i dati di letteratura, secondo le proposizioni del Proponente, indicano che le sorgenti utilizzate per le prospezioni sismiche con air-gun, producono dei suoni impulsivi compresi tra 220 e 280 dB (ACCOBAMS, 2002). Mc Cauley (1994) e riportano che tale intensità, misurata alla sorgente, diminuisce a 180 dB ad 1 km da quest'ultima e a 150 dB entro 10 km;

CONSIDERATO che il livello acustico di 160 dB, è il valore critico per la maggior parte dei delfini (Tursiope, Stenella,...), e dei mammiferi marini di media frequenza (150-160 Hz); mentre i cetacei a bassa frequenza (balena, megattera, balenottera) sono più sensibili, avendo un disturbo comportamentale già a 120 dB;

VALUTATO inoltre che per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche in aree limitrofe, questi sono stati sufficientemente indagati e, alla luce delle modalità di effettuazione della ricerca, che prevede un solo passaggio della nave esplorativa nei tratti oggetto di più autorizzazioni, possono dirsi non aggravanti per l'ambiente. Peraltro si ritiene che il limite spaziale e temporale (stagionale – rispetto ai fenomeni riproduttivi delle specie) delle suddette attività sia tale da rendere trascurabile la comparsa di eventuali effetti cumulativi, come anche evidenziato negli studi richiamati nella Relazione di ISPRA;

VALUTATO inoltre che al fine di tutelare i mammiferi marini dagli impatti dei rumori indiretti, quali l'allontanamento di prede con degradazione dell'habitat marino, impatti comportamentali e percettivi dovuti a rischi di allontanamento dall'area di riferimento, disorientamento nel richiamo tra sessi, interferenza con la capacità di eco localizzazione, fino al pericolo di spiaggiamento e impatti fisiologici con danni all'apparato uditivo, si rende necessario vietare la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche in modo da garantire un'adequata via di fuga ai mammiferi marini (ISPRA);

VALUTATO inoltre che per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche in aree limitrofe, questi possono essere esclusi in quanto l'indagine sismica sarà unica per aree omogenee, mentre l'impatto cumulativo che potrebbe verificarsi in aree dove insistono diverse attività antropiche che generano rumore (piattaforme di estrazione, traffico navale, pesca, ricerca scientifica) è di difficile valutazione. Tuttavia si ritiene che il limite spaziale e temporale delle suddette attività sia tale da rendere trascurabile la comparsa di eventuali effetti cumulativi (ISPRA);

VALUTATO che il presente parere esprime un giudizio di compatibilità ambientale della sola prospezione geofisica, e rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari, a cominciare dalla sua stessa ubicazione;

RIGUARDO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che

- L'area è al di fuori di zone con limitazioni all'attività di ricerca idrocarburi (D.Lgs 128/2010);
- L'area non rientra in nessuna zona di tutela biologica (legge 963/65);
- L'area non ricade in zona marina per il ripopolamento (legge 41/82);
- L'area non costituisce parco marino (legge 979/82, art.31);
- L'area non è parte di area naturale protetta e non è sottoposta a misure di salvaguardia ai sensi della legge 394/91;
- L'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate dalla legge 1089/39;

CONSIDERATO che in relazione alle:

- Condizioni meteo-oceanografiche:
 - in relazione ai venti, i dati presi in considerazione afferiscono al periodo gennaio 2005-dicembre 2009, nel corso del quale si è assistito al 2% di calme di vento e ad una prevalenza dei venti provenienti dai quadranti SSW (180° – 210°) con velocità media di 4,15 nodi e valori massimi che nel gennaio del 2007 hanno raggiunto quasi i 20 nodi;
 - in relazione alle condizioni del mare: i dati presi in considerazione afferiscono alla boa posizionata al largo di Monopoli. Il moto ondoso proviene prevalentemente dai quadranti 90-120 e 330-360. Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2008 si sono registrati il 16% delle calme totali. L'onda più alta è stata registrata nel gennaio del 2007 con una rilevazione di 8,97 m;
 - in relazione alla circolazione: l'area interessata dal permesso di ricerca rientra totalmente nel sottobacino del Basso Adriatico. In generale la circolazione dell'Adriatico risulta in senso antiorario e correnti cicloniche si formano in ognuno dei tre bacini (Alto, Medio e Basso) ma variano di intensità con le stagioni e con gli apporti variabili di acque dolci costiere;
 - In relazione alla temperatura: la temperatura del mare nella zona considerata, raggiunga in

inverno valori attorno a 14°C, che sono notevolmente inferiori, come in tutto l'Adriatico, a quelli degli altri bacini del Mediterraneo, a causa del modesto spessore della massa d'acqua, maggiormente influenzata dalle variazioni della temperatura dell'aria. In estate i valori salgono tra 23,5-24°C;

- In relazione alla salinità: la salinità che caratterizza il mare si attesta su valori pari a 37-38 ‰;

VALUTATO che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni dirette e indirette con le caratteristiche chimico-fisiche della massa d'acqua, con le correnti del bacino Adriatico e non è prevista la movimentazione di sedimenti;

- Ecosistema e Biocenosi: la biocenosi presente nell'area di studio è quella dei Fanghi detritici batiali con netta prevalenza di Echinodermi quali *Cidaris cidaris* e *Brisinghella coronata* (si ricorda che l'area di intervento ha una profondità compresa tra i 390 e 1080 metri circa)

VALUTATO che il fondale sottostante è costituito da Fanghi detritici batiali e che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni con l'assetto geologico strutturale del sottosuolo e con le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini ma consentono di investigare e ricostruire in maniera non invasiva le geometrie dei corpi rocciosi mediante la risposta fisica delle rocce attraversate dalle onde elastiche. La strumentazione utilizzata è posta a pochi metri al di sotto della superficie del mare, pertanto non sono riscontrabili interferenze con le caratteristiche dei fondali;

- La pesca in Puglia:

- Aree nursery: il dipartimento di Zoologia presso Università degli Studi di Bari ha sviluppato un progetto volto alla "Localizzazione delle aree di nursery di importanti risorse ittiche lungo le coste pugliesi": l'attività in progetto non insiste sulle aree di nursery individuate;
- Zone a tutela Biologica: Il Decreto Ministeriale del 16 giugno 1998 ha istituito nei mari italiani Zone di Tutela Biologica, aree di particolare rilevanza per le risorse ittiche, soprattutto per la presenza di elevate concentrazioni di reclute di specie commerciali. Tra queste vi è la ZTB al largo delle coste pugliesi un'area di circa 100 kmq su fondali tra 120 m e 290 m, ad una distanza minima di circa 100 km dall'area in esame
- Impianti di acquacoltura: sono distribuiti in tutto il territorio regionale risultano essere diverse decine di unità. Dei 28 impianti censiti nel Settore, 11 sono inattivi e 17 operanti, la maggior parte di tipo intensivo. La produzione annua è di circa 17 tonnellate (15% della produzione nazionale).

VALUTATO che la ZTB, gli impianti di acquacoltura, le aree di nursery distano diverse decine di chilometri dall'area di indagine, si ritiene che non ci sia alcun tipo di ripercussione provocata dallo svolgimento dell'attività di prospezione;

VISTO che lungo la costa adriatica pugliese che interessa l'area d 65 sono state individuate 10 zone SIC/ZPS e un'Area Marina Protetta e una Riserva Naturale dello Stato, di seguito elencate:

- IT9120009 SIC Posidonieto di San Vito – Barletta;
- IT9140002 SIC Litorale brindisino;
- IT9140005 SIC Torre Guaceto e Macchia S.Giovanni;
- IT9140008 ZPS Torre Guaceto;
- IT9140003 SIC/ZPS Stagni e saline di Punta della Contessa;
- IT9140009 SIC Foce Canale Giancola;
- EUAP0169 AMP Torre Guaceto;
- EUAP1075 RNS Torre Guaceto;
- IT9140001 SIC Bosco Tramazzone;
- IT9150006 SIC Rauccio;

- IT9150003 SIC Acquatina di Frigole;
- IT9150025 SIC Torre Veneri;

VALUTATO che nello specifico la distanza tra l'area oggetto del permesso di ricerca in argomento e le aree protette sopra elencate è compresa tra i 37 e i 62 km;

VALUTATO che la distanza dalla costa dell'area interessata all'indagine sismica 2D è sempre maggiore di 12 miglia nautiche;

VALUTATO inoltre che, dalla documentazione predisposta dal Proponente, la mappatura del tracciato delle linee sismiche non sconfina all'interno della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche di tutela delle aree marine e costiere protette;

VALUTATO che il sistema di energizzazione ad aria compressa, con air gun trainati da una nave e rilievo a mezzo idrofoni, comporta inconvenienti ed un livello di impatto e di pericolo per la fauna marina compresi chelonidi e cetacei, si rende ancor più necessaria la predisposizione, da parte del Proponente, di ogni misura necessaria a prevenire il verificarsi di qualunque tipo di danno sugli ecosistemi interessati;

VISTO il sistema di mitigazione previsto dal Proponente, consistente in soft start, blocco delle indagini in caso di presenza di mammiferi marini, presenza di osservatori per i mammiferi a bordo;

CONSIDERATO che il Proponente dichiara che l'area di ricerca non è interessata dalla presenza di praterie di Posidonia Oceanica, in funzione della elevatissima profondità del fondo del mare;

CONSIDERATO che:

- I pesci più giovani sono i più vulnerabili;
- E' stato documentato che pesci adulti sono spaventati dalle onde sismiche ed i pesci pelagici sono molto sensibili e che l'effetto spavento è apprezzabile anche a più di 30 km dalla sorgente d'onda;
- L'effetto spavento varia da specie a specie e a seconda del tipo di pesca;
- Secondo alcuni studi relativi all'attività di sismica marina in Norvegia la pesca a strascico ne risente negativamente fino a circa 33 km dalla sorgente d'onda; altri studi riducono questa distanza a circa 8 km;
- I risultati ottenuti in Australia tra 1969-1999 portano questo limite a circa 1-2 km dal battello ma non necessariamente comportano un effetto negativo sulla popolazione ittica;
- Un impatto negativo è stato accertato anche durante il periodo di deposito delle uova, tanto che alcune restrizioni temporali sono state adottate in zone di deposito di uova per alcune specie importanti;
- I risultati ottenuti in Australia tra 1969-1999 portano questo limite a circa 1-2 km dal battello ma non necessariamente comportano un effetto negativo sulla popolazione ittica;
- Un impatto negativo è stato accertato anche durante il periodo di deposito delle uova, tanto che alcune restrizioni temporali sono state adottate in zone di deposito di uova per alcune specie importanti;

CONSIDERATO che la sismica marina può avere qualche impatto negativo sull'habitat marino delle aree limitrofe alla zona di indagine sismica ma non ci sono risultati certi che indichino effetti prolungati sulla popolazione ittica;

CONSIDERATO che

- la campagna di rilevamento sismico 2D fa parte di un più ampio progetto unitario di rilevamento sismico che investe una vasta area dell'Adriatico Meridionale, dinanzi alle coste pugliesi e che sarà condotta dal Proponente con l'impiego di una sola nave da ricerca per circa sette giorni in ciascuno dei permessi per una durata complessiva su tutta l'area vasta di indagine sismica 2D di circa cinquanta giorni;
- detto progetto unitario di rilevamento sismico sarà condotto mediante il passaggio di un'unica nave, per ciascuno dei permessi di ricerca coinvolti, ad eccezione dei permessi F.R39.NP e F.R40.NP per

la prospezione sismica 3D, che saranno svolti con altra nave e tempi diversi, con un intervallo temporale di almeno 12 mesi, come indicato nel quadro prescrittivo del presente parere;

VALUTATO che risulta ambientalmente conveniente eseguire le prospezioni su aree limitrofe anche di grandi superfici, prevedendo l'esecuzione di transetti che interessano più aree da parte di una unica nave, allo scopo di limitare i passaggi e le presenze di ulteriori navi da ricerca sismica, ridurre i percorsi relativi alle inversioni di rotta ad apparecchiature spente e concentrare i tempi di esecuzione delle indagini;

VALUTATO pertanto che dette modalità operative prevengono nell'area di riferimento possibili interferenze e impatti cumulativi connessi con le emissioni degli air-gun;

VALUTATO che l'area di indagine oggetto del presente parere si configura come una area dove non sono presenti nursery biologiche che potrebbero costituire aree di feeding per i grandi cetacei;

VALUTATO che al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore, le misure di mitigazione da adottare durante le operazioni di ricerca e prospezione dovranno essere definite attenendosi rigorosamente alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS, optando sempre per l'approccio più cautelativo;

VALUTATO che, in base al noto principio di precauzione, devono essere considerate tutte le attività utili per mitigare l'impatto sui cetacei anche in mancanza di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare, dato il loro probabile effetto in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini;

VALUTATO che nel quadro prescrittivo sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni in tal senso e che queste precauzioni consistono anche nella registrazione acustica passiva in ambiente marino (PAM) e nell'avvistamento tramite operatori specializzati, metodiche che risultano particolarmente utili nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del soft start (Capodogli);

CONSIDERATO E VALUTATO che l'eventuale esecuzione delle indagini nell'area assentita, con metodi diversi da quelli autorizzati con il presente provvedimento, dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di VIA;

VALUTATO che

- trattandosi di ricerche in mare aperto non sono presenti recettori sensibili ed il prevedibile impatto acustico è esclusivamente a carico della fauna marina;
- da rapporti scientifici presenti in letteratura si riscontrano risultati variabili e in alcuni casi contraddittori sugli effetti delle onde acustiche prodotte dagli air-gun sugli organismi marini viventi, in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini;
- l'area in considerazione si ritiene a media sensibilità in quanto la biodiversità è piuttosto bassa anche in considerazione del tipo di fondale, classificato come fanghi terrigeni batiali;

VALUTATO che i dati relativi all'analisi della cetofauna sono stati acquisiti dalla letteratura scientifica e richiamati, per quanto pertinente il Mare Adriatico, nel rapporto di ISPRA;

VALUTATO che il Proponente ha esaurientemente esaminato nel SIA i possibili impatti con l'attività di pesca, dalla quale si rileva che l'area oggetto dell'intervento non presenta caratteristiche tali da poter essere definita area di particolare interesse per la pesca commerciale;

VALUTATO che l'impatto sul fondale sottostante, costituito da Fanghi detritici batiali, generalmente considerati a basso indice di biodiversità, ove non sono presenti habitat prioritari in mare o specie protette da Convenzioni Internazionali, è trascurabile;

VALUTATO che per quanto riguarda la componente atmosfera, le emissioni sono quelle relative ad un mezzo navale descritto nel quadro progettuale impegnato per giorni 5 e benché gli impatti in atmosfera si

ritengano trascurabili, la normativa di settore impegna il Proponente a dotarsi di appositi impianti tecnologici;

VALUTATO che l'istanza è relativa al rilascio della compatibilità ambientale finalizzata all'acquisizione sismica, mentre si rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale eventuali sviluppi delle attività quali la perforazione di pozzi esplorativi, coltivazione ecc.

VALUTATO che,

- per quanto riguarda le zone ZTB, queste sono escluse dalle acquisizioni sismiche e che per tali aree dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni vigenti a salvaguardia, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione delle attività previste;
- per quanto riguarda la componente idrica, gli impianti tecnologici di cui sono dotati i mezzi navali, in ottemperanza alle norme IMO, consentono di limitare al massimo l'impatto sull'ambiente marino degli scarichi civili e di quelli oleosi;
- per l'attività di pesca, che è significativa per la cattura del pesce azzurro e dei tonni, sarà preclusa temporaneamente in concomitanza delle attività previste per il Progetto in quanto le aree interessate saranno precluse all'abituale traffico marittimo ma che tale effetto è confinato in tempi contenuti e che per quanto riguarda il traffico marino verranno rispettate le prescrizioni delle capitanerie di porto;

VALUTATO che qualsiasi fase successiva alla attività di ricerca sismica 2D nell'area di progetto dovrà essere eventualmente autorizzata con una nuova procedura di VIA;

VALUTATO che i percorsi della nave da ricerca per la registrazione di circa 300 km di nuove linee sismiche sono stati sviluppati in modo da coprire tutta l'area del permesso di circa 729,3 kmq e che pertanto le rotte adottate dalla nave devono essere monitorate e il piano di navigazione all'interno dell'area marina del permesso deve essere preventivamente concordato al fine di evitare possibili interferenze e impatti cumulativi connessi con le emissioni degli air-gun di eventuali analoghe attività anche da parte di altre navi da ricerca operanti in aree limitrofe;

VALUTATO che le campagne di acquisizione realizzate con la tecnica 2D e quella 3D differiscono per il numero di passaggi al metro, in particolare per la 3D vengono realizzati 3,3 passaggi ogni metro (maglie più fitte su aree più ristrette pari a circa 500 mt ad 1 km per transetto) con maggiore numero di percorsi e maggiore incidenza della attivazione delle emissioni sonore per kmq, rispetto alla 2D che effettua un minor numero di percorsi con minore incidenza della attivazione delle emissioni sonore per kmq (maglie più larghe su area più ampia pari a circa 4 km per transetto), risultando significativamente meno impattante per la concentrazione delle attività di sismica nell'area interessata dalla ricerca;

VALUTATO che, nell'ambito del progetto unitario di rilevamento sismico del Proponente, che investe una vasta area dell'Adriatico Meridionale, dinanzi alle coste pugliesi, deve essere vietata la contemporaneità tra le due campagne di ricerca 2D e 3D, al fine di evitare gli effetti cumulati degli impatti sonori sulla cetofauna;

VALUTATO che

- il programma dei lavori per le istanze prevede esclusivamente l'esecuzione di rilievi geofisici mediante sismica a riflessione di tipo 2D;
- il progetto proposto ha carattere temporaneo, di durata prevista di 5 giorni e non prevede la realizzazione di alcun manufatto sia a terra che in mare, né permanente né temporaneo;

VALUTATO che le osservazioni citate in premessa sono state attentamente esaminate e per quanto di pertinenza debitamente valutate nel parere e nel quadro prescrittivo;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

Di annullare i pareri n. 974 del 28/06/2012, n. 1074 del 26/10/2012 e n. 1212 del 19/04/2013 sostituendoli con il presente nel quale si

ESPRIME

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto: "Permesso di ricerca idrocarburi d 65 FR - NP" esclusivamente per quanto attiene la ricerca sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, e rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

Prima dell'avvio del Programma di Ricerca il Proponente deve:

1. Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" che contenga:
 - i. Indicazioni di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - ii. Indicazioni di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
 - iii. Indicazioni di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente parere;

Tale crono programma sarà articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna.

Tale crono programma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al MATTM e alle Capitanerie di porto interessate;

2. Presentare al MATTM e a ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, con specifico riferimento:
 - i. alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;
 - ii. alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo avvalendosi di osservatori qualificati (Marine Mammals Observers - MMO) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (PAM);
 - iii. al divieto di non effettuare alcuna attività di ricerca o prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica, laddove istituite e perimetrate, ed entro le 12 miglia dal loro confine;

L'effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta e controfirmata dagli esperti di cui alla medesima prescrizione e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla prescrizione 4.

Durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione il Proponente deve:

3. Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alla prescrizione numero 2, adottare comunque le seguenti procedure:
 - a) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, mantenere sempre tutte le attrezzature disattivate;
 - b) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli air-gun (soft start);
 - c) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata

(mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;

- d) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
- e) configurare gli array in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde.
- f) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "full fold", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame";
- g) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi "Turtle guards" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico;

Al termine del programma di ricerca:

- 4. Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
 - a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine effettuata, la tipologia e le specifiche degli air-gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air-gun, incluse la diminuzione dell'intensità (power-down), l'avvio graduale (soft-start) e la cessazione (shut-down) della sorgente acustica;
 - b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
 - c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
 - d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al MATTM di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni n. 1, 2 e 3.


Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al MATTM e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM.

- 5. Comunicare alla Sovrintendenza competente anomalie di segnali acustici che possano ricondurre all'eventuale presenza di resti o reperti di possibile rilievo archeologico;

Tutti gli oneri legati all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente parere sono a completo carico del Proponente.

L'ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 3, e 4 dovrà essere verificata dal MATTM.

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)




Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

ASSENTE

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)



Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Sandro Campilongo

ASSENTE

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Renzo Baldoni

Dott. Gualtiero Bellomo

Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Andrea Borgia

ASSENTE

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

ASSENTE

Ing. Antonio Castelgrande

ASSENTE

Arch. Giuseppe Chiriatti

Giuseppe Chiriatti

ASSENTE

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Barbara Santa De Donno

Stefano Bonino

ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi

Ing. Chiara Di Mambro

Ing. Francesco Di Mino

ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE

Ing. Despoina Karniadaki

ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri

ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

ASSENTE

Ing. Santi Muscarà

Arch. Eleni Papaleludi Melis

ASSENTE

Ing. Mauro Patti

ASSENTE

Avv. Luigi Pelaggi

Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Ing. Roberto Viviani

(Rappresentante Regionale)

Ing. Caterina Dibitonto

ASSENTE